

## Le novità del DL Aiuti quater

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle novità contenute nel decreto-legge Aiuti quater varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 novembre.*

### **Gli allegati da consultare:**

<b><i>DI Aiuti quater</i></b> .....	2
<i>Premessa</i> .....	2
<i>Principali novità</i> .....	2

## DI Aiuti quater


### Premessa


Il Consiglio dei ministri, il 10 novembre 2022, ha varato un nuovo decreto-legge, il c.d. Aiuti quater, che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Segue un riepilogo delle principali novità contenute nel decreto.

### Principali novità

<p><b>Taglio accise</b></p>	<p>Dal <b>19 novembre 2022 e fino 31 dicembre 2022</b>, le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ benzina: 478,40 euro per mille litri;</li> <li>→ oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;</li> <li>→ gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;</li> <li>→ gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.</li> </ul> <p>Inoltre, per lo stesso periodo, l'<b>aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione</b> è stabilita nella misura del <b>5%</b>. L'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica fino al 31 dicembre 2022.</p>	
<p><b>Rateizzazione bollette</b></p>	<p><b>Beneficiari</b></p>	<p>Imprese residenti in Italia</p>
	<p><b>Agevolazione</b></p>	<p>possibilità di richiedere la rateizzazione, in massimo 36 rate, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.</p>
	<p><b>Decadenza</b></p>	<p>In caso di inadempimento fino ad un massimo di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione dell'intero importo residuo dovuto.</p>

<b>Crediti d'imposta energia e gas</b>	I tax credit per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale sono previsti anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022, con le seguenti aliquote:	
	<b>Credito</b>	<b>%</b>
	<b>Imprese energivore</b>	<b>40%</b>
	<b>Imprese forte consumo gas</b>	<b>40%</b>
	<b>Imprese diverse da quelle a forte consumo energia</b>	<b>30%</b>
	<b>Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas</b>	<b>40%</b>
	 <b>NOVITÀ</b> - Il contributo riservato alle imprese a forte consumo di energia elettrica per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022 è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.	
	<b>Utilizzo crediti</b>	In compensazione entro il <b>30 giugno 2023</b> senza l'applicazione dei limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ di 250.000 euro;</li> <li>✘ di 2 milioni di euro.</li> </ul>
	<b>Cessione</b>	in alternativa, possono essere ceduti solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione.
<b>Mercato libero</b>	L'abolizione del mercato tutelato per l'energia elettrica e gas per tutti i clienti domestici viene spostata al 10 gennaio 2024.	
<b>Credito adeguamento registratore telematico</b>	<b>Beneficiari</b>	soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
	<b>Importo contributo</b>	100% della spesa sostenuta per <b>l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione ai fini delle nuove disposizioni in materia di lotteria degli scontrini</b>
	<b>Contributo massimo</b>	fino a 50 euro per ogni registratore telematico aggiornato.
	<b>Utilizzo credito</b>	In compensazione dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento dei predetti strumenti ed è stato pagato il relativo corrispettivo con modalità tracciabile, senza l'applicazione dei limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✘ di 250.000 euro;</li> <li>✘ di 2 milioni di euro.</li> </ul>

<b>Benefit aziendali</b>	per il 2022 viene alzato il tetto dell'esenzione fiscale dei cosiddetti "fringe benefit" aziendali, fino a <b>3.000 euro</b> .	
<b>Esenzione IMU</b>	gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli <b>sono esentati dal pagamento della seconda rata IMU 2022 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</b>	
<b>Superbonus</b>	<b>1° gennaio 2023</b>	Detrazione <b>al 90%</b>
	 <p><b>NOTA BENE</b> - Possono continuare a fruire dell'aliquota al 110% per il 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavori per cui la CILA venga presentata entro il 25 novembre p.v;</li> <li>• in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;</li> <li>• interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.</li> </ul>	
	<b>Singole abitazioni</b>	Detrazione <b>al 90%</b> per il 2023 a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si tratti di prima casa</li> <li>• i proprietari <b>non raggiungano un reddito di 15.000 euro l'anno</b>, innalzato in base al quoziente familiare.</li> </ul> <p><b>Per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, l'aliquota al 110% si applica fino al 31 marzo 2023.</b></p>
<b>Esenzione imposta bollo</b>	Per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità <b>è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo.</b>	